

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE CASTIGLIONESE SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AREZZO AR VIA PAOLO UCCELLO
6

Numero REA: AR - 89242

Codice fiscale: 01189920513

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-04-2018 - Statuto completo	2
--	---

che rendono opportuno modificare il vigente statuto, anche in funzione dell'adeguamento del medesimo a quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 112 del 3 luglio 2017, compreso il trasferimento della sede sociale da Castiglion Fiorentino, via Aretina 197/B ad Arezzo, viale Mecenate n. 35 c/o studio commerciale dr. Paolo Brocchi.

A tale scopo io notaio, appositamente delegato dal Presidente, leggo ad alta voce all'Assemblea il nuovo testo di statuto sottoponendolo, articolo per articolo, alla sua approvazione. Esaurita la lettura della bozza del nuovo statuto, dopo ampio dibattito tra gli intervenuti, l'assemblea, con il voto favorevole di ventotto soci ed il voto contrario dei soci D'Alonzo Giuseppe, che si dichiara non consapevole sugli effetti del passaggio della cooperativa dal modello societario della società a responsabilità limitata a quella della società per azioni, e Forosetti Massimo, che non ritiene comunque di esprimere, se non genericamente, le proprie motivazioni,

d e l i b e r a

- di approvare, articolo per articolo, il nuovo testo dello statuto sociale composto da n. 45 (quarantacinque) articoli, compreso il trasferimento della sede legale da Castiglion Fiorentino, via Aretina 197/B ad Arezzo, viale Mecenate n. 35, c/o studio commerciale dr. Paolo Brocchi, come sopra da me letto al comparente e all'Assemblea, che si allega al presente atto sotto **lettera B**.

Non essendovi nient'altro all'ordine del giorno da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti venticinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me notaio su quattro pagine fin qui di un foglio, è stato da me letto al comparente, il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà.

F.TO: BELOTTI GIANCARLO, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..

ALLEGATO LETT. B

RACCCOLTA N. 27400

**STATUTO DELLA
COOPERATIVA SOCIALE CASTIGLIONESE S. C.**

* * * * *

TITOLO I: DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1: DENOMINAZIONE

E' costituita la società cooperativa denominata "Cooperativa Sociale Castiglioneese società cooperativa".

La cooperativa è costituita ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381 e del D.lgs 3 Luglio 2017 n. 112.

ART. 2: SEDE

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Arezzo (AR).

Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere

istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo organo amministrativo.

ART. 3: DURATA

La durata della società è fissata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II: MODELLO SOCIETARIO

SCOPI - OGGETTO - PREVALENZA

ART. 4: MODELLO SOCIETARIO

La cooperativa adotta il modello Societario della società per azioni in quanto compatibile con la disciplina prevista dal codice vigente in materia di società cooperative.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ART. 5: PREVALENZA

A norma dell'articolo 2514 del c.c. si intendono perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione nella cooperativa:

1. il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
2. il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
3. il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori;
4. l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
5. la possibilità di inserire o sopprimere le clausole statutarie testè riportate con la maggioranza prevista per l'Assemblea Straordinaria.

ART. 6: SCOPO E OGGETTO

La cooperativa sociale opera senza finalità lucrative e persegue l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale, nonché le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi del D.Lgs 3 Luglio 2017 n. 112 attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale finalizzata, con gestioni separate:

A) alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, 1° comma, lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381;

B) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'art. 1, 1° comma, lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può

svolgere la propria attività anche con terzi.

In particolare la Società, senza finalità speculative, si propone di svolgere i seguenti servizi:

- accoglienza ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale;
- riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità;
- la gestione, punti di ristoro, spiagge attrezzate e quanto altro si riferisca all'espletamento di ogni attività di tipo turistico compresi l'organizzazione di percorsi guidati, accoglienza ed informazione relativa all'utenza di arenili , pinete e parchi in genere e loro pulizia e mantenimento;
- gestione di attività e manifestazioni culturali;
- gestione di parcheggi auto e rimessaggio di roulettes ed imbarcazioni;
- raccolta, riciclaggio e smaltimento di carta e rifiuti in genere;
- gestione di laboratori per assemblaggi e lavorazioni in genere, quali ad esempio: ceramica, vetro, legno, metalli, pelle e oggetti tipici dell'artigianato;
- lettura contatori di acqua, gas, etc.;
- consegna di stampati, pacchi e materiale vario;
- servizi di mano d'opera specializzata per montaggio, smontaggio di strutture mobili, traslochi, facchinaggio, affissioni, imbiancatura, magazzinaggio;
- gestione di lavanderie civili ed industriali;
- servizi di biglietteria e vigilanza;
- gestione di laboratori di grafica, fotocomposizione, serigrafia, cartotecnica, stampa e rilegatura; progettazione sui web, consulenza informatica;
- produzione di timbri, targhe e cartellonistica in genere;
- progettazione, costruzione, sistemazione di arredi urbani;
- produzione e vendita di manufatti artigianali;
- distribuzione di prodotti alimentari ed artigianali di produzione locale e di provenienza da paesi in ritardo di sviluppo oltre alla vendita di beni di consumo food e non food
- servizi d'informazione, segretariato accoglienza ed incontro anche attraverso la gestione di centri appositi;
- servizi di promozione artistica, culturale e di intrattenimento, organizzazione incontri meetings, spettacoli, mostre, eventi sportivi;
- gestione servizi accoglienza in biblioteche, musei e centri culturali in genere, compresa la sorveglianza e la pulizia;
- lavori di segnaletica stradale;
- gestione di tutti i servizi all'interno di mercati generali, macelli pubblici, mercati del pesce, ortofrutticoli, etc;

- gestione del calore;

- gestione e/o servizi di/in mense aziendali, scolastiche e pubblici esercizi in genere, bar, etc.

-servizi amministrativo-contabili e tenuta di libri sociali, ivi compresa la gestione

del personale e delle rilevazioni previdenziali ed assicurative;

- progettazione, costruzione, vendita, installazione e riparazione di dispositivi

ed impianti elettrici, meccanici , elettronici ed antincendio;

- gestione di strutture e servizi di accoglienza e cura degli animali;

- gestione di servizi cimiteriali ed attività connesse , quali a titolo esemplificativo, inumazione, tumulazione e esumazione , apertura e chiusura cimiteri,

- pulizia , gestione amministrativa loculi , gestione illuminazione votiva etc.

- gestire in forma diretta o in appalto strutture educative e ricreative per l'infanzia;

- operare in attività di animazione, accompagnamento, assistenza per bambini, ragazzi, anziani e soggetti portatori di handicap fisici e psichici;

- gestire servizi assistenziali come la conduzione di case di riposo, case famiglia e centri sociali;

- offrire attività e servizi di riabilitazione;

- allestire servizi domiciliari di assistenza e sostegno per anziani;

- attivare corsi di formazione e servizi di consulenza in materia sociale, assistenziale e riabilitativa;

- attivare opera di animazione e sensibilizzazione della comunità locale nella quale opera per renderla più consapevole e disponibile all'accoglienza ed al recupero dei soggetti in stato di bisogno;

- attivare opera di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore dei soggetti in stato di bisogno e di affermazione dei loro diritti;

- attivare servizi di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare e non;

- allestire centri diurni e strutture di accoglienza per soggetti autosufficienti e non, con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;

- gestire servizi di igienizzazione e sanificazione di presidi socio-sanitari, scuole ed uffici;

- allestire il servizio mensa e la distribuzione pasti nelle strutture assistenziali, nei presidi socio-sanitari e nelle scuole;

- offrire servizi di movimentazione manuale di materiali, piccole consegne domiciliari e non e prestazioni di vigilanza di locali diurne e notturne;

- svolgere attività di servizio di trasporto persone e mezzi

per conto terzi ed in proprio, nonché consegna e distribuzione

delle stesse;

- svolgere attività di servizi di pulizie, custodia e manutenzione, sia in proprio che per conto terzi;

- eseguire lavori di taglio, manutenzione di parchi e giardini per Enti pubblici, Enti privati e privati;

- assumere da Enti Pubblici, da Enti privati e da privati la gestione di mense, cucine, officine, parchi macchine ed attrezzature, sia totalmente che parzialmente, ivi comprese le pulizie attinenti sia ordinarie che straordinarie;

- gestire in proprio o per terzi attività turistiche e ricreative;

- gestire centri di elaborazione dati propri e di terzi, call center;

- assumere da Enti Pubblici e da Enti privati e privati lavori di facchinaggio, nonché lavori di trasloco e montaggio;

- gestire in forma diretta o in appalto strutture ricreative ed educative per l'infanzia e la terza età;

- gestire ed operare in centri per anziani, portatori di handicap fisici e psichici, o in ospedale nelle più varie mansioni infermieristiche, di assistenza alla persona, di animazione, di riabilitazione;

- allestire ed attivare opere di animazioni e sensibilizzazione della comunità locale nella quale opera la Cooperativa per renderla consapevole e disponibile all'accoglienza ed al recupero di soggetti in stato di bisogno, anche attraverso l'allestimento di centri diurni e strutture per soggetti auto sufficienti e non, con carattere lavorativo e finalizzate al miglioramento della qualità di vita.

La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati.

Assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite anche con la qualifica di impresa sociale, consorzi e associazioni a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa potrà, inoltre, dare l'adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attività previdenziali, assistenziali e mutualistiche.

La cooperativa potrà aderire o realizzare un gruppo cooperati-

vo paritetico a norma dell'articolo 2545-septies c.c.

La cooperativa potrà promuovere anche l'autofinanziamento della società cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, comma 238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO III: SOCI

ART. 7: REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci operatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- Soci lavoratori: Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

- Soci lavoratori svantaggiati:

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

Soci speciali (a norma art. 2527 c.c.): sono soci operatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori. Al termine di un periodo di cinque

anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

I soci in prova gode dei seguenti diritti ed obblighi disciplinati dal presente articolo.

I soci appartenenti alla categoria speciale hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli articolo 2422 e 2545 bis del Codice Civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere, con preavviso di almeno 6 mesi rispetto al termine di appartenenza fissato al momento dell'ammissione.

Il suo recesso ha effetto immediato con riguardo al rapporto sociale e con la chiusura dell'esercizio in corso, con riguardo ai rapporti mutualistici.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate nel presente statuto:

1. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezze del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
2. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo, anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'articolo 7 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli amministratori nel libro soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto il consiglio di amministrazione provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

- Soci volontari prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

- Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci..

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.

Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto previsto dall'art. 2476 c.c.

ART. 8: PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente i seguenti documenti:

se persona fisica - autocertificazione dalla quale risulti: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, titolo di studio, competenze professionali o titoli specifici, recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, fotocopia di un documento valido di riconoscimento.

Se persona giuridica - denominazione sociale, sede e codice fiscale; inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Gli aspiranti soci sono, inoltre, tenuti a fornire tutti gli altri documenti e notizie che l'organo amministrativo richiedesse a migliore documentazione della domanda di ammissione.

Si deve indicare inoltre:

- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Il socio è tenuto:

a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni di-

sciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

b) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

c) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,

d) a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori. Le somme versate a titolo di quota di sovrapprezzo non sono ripetibili.

Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Tutti dovranno rilasciare, comunque, espresse e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente statuto.

ART. 9: QUOTE

Il valore nominale di ciascuna quota è pari a € 51,64.

Chi desidera divenire socio deve sottoscrivere almeno n° 4 quote di capitale per un importo pari ad € 206,56.

Il versamento dovrà avvenire entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, a meno che il Consiglio di Amministrazione non autorizzi il versamento delle quote sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo in forma rateale.

Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini che stabilirà con apposita delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

ART. 10: CESSIONE DELLE QUOTE

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con

effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

ART. 11: VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ART. 12: PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota e per morte del socio; In questi casi il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per un anno dal giorno in cui si sono verificati tali eventi per il pagamento della quota sociale sottoscritta e non versata. In merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si richiama la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.

ART. 13: RECESSO

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il diritto di recesso compete ai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- la trasformazione della società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal

comma seguente;

Hanno, inoltre, diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Inoltre hanno il diritto di recedere i soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale. Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART. 14: ESCLUSIONE

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione nei confronti del socio:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. che, senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa;
4. svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa;
5. assuma comportamenti giudicati dal consiglio di amministrazione non consoni all'immagine ed al buon nome della società;
6. che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
7. e negli altri casi indicati dagli articoli 2531, 2286, 2288 primo comma C.C..

Il provvedimento di esclusione deve essere motivato con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti posti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-

luzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART. 15: MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo successivo.

Gli eredi in possesso dei requisiti di ammissibilità e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, subentrano nella partecipazione del socio deceduto. Se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

ART. 16: LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle quote. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Il socio che ha ottenuto garanzie dalla cooperativa non ha diritto, quali che siano le circostanze che determinano lo scioglimento del rapporto societario, alla liquidazione della propria quota prima di aver provato di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivatigli dalla operazione in corso.

L'assemblea può deliberare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che decorso un anno da quando sono divenute esigibili, le quote di capitale non ritirate dai soci receduti, esclusi, dagli eredi del socio defunto siano devolute alla riserva ordinaria.

TITOLO IV: SOCI FINANZIATORI

ART. 17- STRUMENTI FINANZIARI

Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art.2526 c.c..

Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59, nonché i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n.59/92.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai

soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società

per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.

Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori, ivi compresi i titoli di cui agli artt. 4 e 5 della L. 31/01/92 n°59, dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.

Con delibera dell'assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART. 18: SOCI SOVVENTORI

I soci sovventori di cui all'art. 4 della Legge 31 gennaio 1992, N. 59 possono essere sia le persone fisiche che quelle giuridiche ed i soggetti diversi.

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale che è imputato ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) ciascuna.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, del codice civile.

I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci sovventori da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione.

Fatti salvi eventuali privilegi attribuiti dall'assemblea in sede di delibera di emissione delle azioni di sovvenzione, qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale in ragione di perdite registrate dalla cooperativa, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante il confe-

rimento dei soci sovventori in misura proporzionale al rapporto tra tale fondo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del consiglio di amministrazione. Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare con raccomandata a.r. al consiglio di amministrazione il nominativo del proposto acquirente fornendo ogni necessaria informazione a riguardo e il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà in ogni caso ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine per la comunicazione del gradimento ovvero qualora il gradimento venga negato senza tuttavia che si indichi al socio altro soggetto gradito disponibile all'acquisto alle medesime condizioni offerte dal terzo rispetto al quale viene negato il gradimento, il socio sarà libero di vendere al proposto acquirente. L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea che emette i titoli stabilisce:

- l'importo complessivo dell'emissione;
- l'eventuale diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse;
- i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto ai soci cooperatori;
- l'eventuale esclusione della clausola di gradimento di cui al presente articolo;
- l'eventuale durata minima del conferimento e le modalità con cui il socio sovventore può esercitare la facoltà di recesso.

Non spetta il diritto di opzione ai soci qualora le azioni di nuova emissione destinate ai soci sovventori siano riservate alla sottoscrizione degli investitori istituzionali di cui all'art. 111-octies del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 ovvero le azioni siano emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

L'ammissione del socio sovventore è deliberata dal consiglio di amministrazione. La deliberazione dell'assemblea stabilisce i compiti che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

A ciascun socio sovventore potranno essere attribuiti al mas-

simo cinque voti, in relazione all'ammontare del conferimento effettuato.

Ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore, spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori non deve superare, in ogni caso, il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi uno di tali limiti i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente rettificativo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci sovventori persone fisiche e i rappresentanti dei soci sovventori diversi dalle persone fisiche possono essere nominati amministratori nei limiti previsti dalla legge. La deliberazione dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci sovventori può riservare ai soci sovventori la nomina in assemblea generale, mediante la presentazione di una lista predisposta dai soci sovventori e aperta al voto esclusivamente di essi, di uno o più amministratori o sindaci, purché in numero non superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo.

Il rapporto con i soci sovventori potrà essere ulteriormente disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

ART. 19: AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

La cooperativa, con deliberazione dell'assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.

In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall'assemblea ordinaria dei soci.

L'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria, fatta eccezione per le azioni emesse al fine della ripartizione ai soci cooperatori dei ristorni, proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici. In quest'ultimo caso l'emissione può essere deliberata anche dall'assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor im-

porto tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.

All'atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).

Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Codice Civile.

Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l'eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
- all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge.

TITOLO V PATRIMONIO - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO

ART. 20- PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
- b) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di euro 50,00 (cinquanta);
- c) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 50,00 (cinquanta), destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;
- d) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 50,00 (cinquanta), destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;

e) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;
f) dalla riserva straordinaria;
g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.
h) dall'eventuale fondo sopraprezzo;
Le riserve indicate alle precedenti lettere e), f), g) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società né all'atto dello scioglimento.

ART. 21: CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore ad Euro 51,64 e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519 2° c. del codice civile.

La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Se in caso di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, si applicano le previsioni dell'art. 2446 c.c.

Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che gli amministratori convochino l'assemblea per deliberare il ripristino del capitale.

ART. 22: BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 01 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, la destinazione degli utili.

ART. 23: RISTORNI

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità delle prestazioni lavorative erogate dai soci sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni.

L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate anche per l'attivazione del prestito sociale.

Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui ai punti a) e b) dell'articolo 24 del presente statuto.

ART. 24: DESTINAZIONE DEGLI UTILI

In presenza di un utile d'esercizio si dovranno prevedere le seguenti disposizioni di legge:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.
- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura del 3%.
- c) un'eventuale quota a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, purché nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti.
- d) un eventuale dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza.
- e) un'eventuale quota ai fondi previsti dallo statuto;
- f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.

TITOLO VI: ASSEMBLEA

ART. 25: DEFINIZIONE

L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ART. 26: MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le assemblee sono tenute di regola presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo, purché in Italia.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni ricorrendo le condizioni previste dal Codice civile, oppure quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti.

ART. 27: COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

Spetta all'Assemblea ordinaria:

1. determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;
2. approvare i bilanci;
3. distribuire gli utili;
4. approvare i regolamenti interni;
5. procedere alla elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;
6. deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
7. deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera altresì sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Spetta altresì all'assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti complessivi della cooperativa ne abbiano fatto richiesta.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata a.r. o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio inviata otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Per tali scelte assembleari si applicano i seguenti quorum:

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50%+1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'assemblea delibera, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.

Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dei diritti dei soci l'assemblea, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 50% + 1 dei voti spettanti alla totalità dei soci e, in seconda convocazione,

si costituisce con la partecipazione di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, fatti salvi i casi previsti dal 4° e 5° comma dell'articolo 2393 c.c..

In caso di scioglimento o liquidazione della Società e sul cambiamento dell'oggetto sociale, le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti a tutti i soci.

Nei casi di cui al precedente comma, ed in quello di proroga della Società, i Soci dissenzienti o assenti hanno diritto di recedere dalla Società medesima.

ART. 28: DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno centottanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto..

Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

ART. 29: DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

I soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e se del caso, due scrutatori.

Per le votazioni si procederà per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto, salvo diverse determinazioni dell'Assemblea.

L'Assemblea potrà deliberare l'approvazione di un apposito regolamento elettorale per disciplinare le modalità di elezione delle cariche sociali.

TITOLO VII: AMMINISTRAZIONE

ART. 30: COMPOSIZIONE

La società è amministrata da consiglio di amministrazione composto da un numero di soci non inferiore a tre e non superiore a cinque.

All'atto della nomina l'assemblea ne determina la composizione entro i limiti suddetti.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché almeno i due terzi dei componenti del consiglio di amministrazione siano scelti tra i soci cooperatori.

Gli amministratori, se nominati per un periodo non superiore a tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ciascun amministratore è rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione nella prima riunione elegge, scegliendo tra i propri membri, il Presidente, il Vice-Presidente e le altre eventuali cariche.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del loro incarico, e ricevono compenso come stabilito dall'Assemblea dei Soci.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

ART. 31: COMPETENZE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta all'organo Amministrativo, a titolo meramente esemplificativo:

- deliberare e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, necessari od utili alla realizzazione dell'oggetto sociale, eccezion fatta per quelli espressamente riservati all'Assemblea dallo statuto e dalla legge;
- fissare le direttive per l'attività sociale;
- formulare programmi annuali e/o pluriennali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire i compensi per i soci-lavoratori sulla base di quanto stabilito dal regolamento, i consulenti, i tecnici e, se nominato, il direttore dell'azienda;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con Istituti di Credito ed altri Enti;
- accettare contributi dello Stato o di altri Enti pubblici, donazioni, liberalità di associazioni e di privati;
- assumere lavori ed assegnarli;
- convenire prezzi ed esigerli;
- compiere operazioni finanziarie, sia attive sia passive, di qualsiasi genere ed ammontare; contrarre mutui; aprire ed estinguere conti di deposito, richiedere ed utilizzare fidi, richiedere prestiti bancari, emettere assegni all'ordine della società o di terzi a valere su disponibilità liquide o su linee di credito;
- rilasciare effetti cambiari, accettare, cedere, girare,

scontare credito ed effetti cambiari e cartolari in genere;

- investire disponibilità liquide in titoli mobiliari;
- deliberare sulla cancellazione, riduzione delle ipoteche, rinuncia a privilegi, a pegni ed altre garanzie;
- deliberare le partecipazioni e le adesioni a Consorzi e ad altri organismi di integrazione economica e determinare l'ammontare delle quote di partecipazione e di interessenza;
- nominare i rappresentanti della cooperativa in seno agli organismi cui esso aderisce, scegliendoli preferibilmente nel proprio ambito;
- affidare incarichi per l'elaborazione di studi e di ricerche su problematiche interessanti l'attività sociale;
- promuovere e sostenere liti davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione, recederne, transigere bonariamente o a mezzo di arbitri anche amichevoli compositori;
- fare elezioni di domicilio;
- assumere, sospendere e licenziare il personale dipendente dalla cooperativa fissandone la qualifica, le mansioni e la retribuzione con il parere del Direttore;
- deliberare ed attuare tutte le altre iniziative, operazioni ed atti, anche se non specificatamente attribuiti nei precedenti punti alla sua competenza.

L'organo Amministrativo potrà comunque effettuare tutte quelle attività ed iniziative che la legge o lo statuto non attribuiscono alla competenza dell'assemblea.

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni specifiche e particolari incarichi ai propri componenti.

Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dalla legge di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione.

Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella relazione sulla gestione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 c.c..

ART. 32: DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che lo giudichi necessario il presidente o in sua assenza o impedimento il vice presidente (se nominato), o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal collegio sindacale con de-

liberazione assunta a maggioranza.

Di regola la convocazione è fatta almeno 8 giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente e in sua assenza, dal vice presidente. In mancanza di quest'ultimo, saranno presiedute dal consigliere più anziano di età. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le votazioni sono normalmente palesi; sono invece segrete, quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere, oppure quando si tratti di affari nei quali siano interessati sindaci e amministratori, oppure loro parenti o affini fino al terzo grado.

A parità di voti nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente della seduta e dal segretario.

ART. 33: POTERI DI RAPPRESENTANZA

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

La rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, è delegata al presidente del consiglio di amministrazione.

Egli ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, e in qualunque grado di giurisdizione.

Spetta inoltre al presidente del Consiglio di Amministrazione:

- a) convocare il Consiglio di Amministrazione, fissare l'ordine del giorno e coordinarne i lavori;
- b) dare esecuzione ai deliberati degli organi collegiali della cooperativa;
- c) sovrintendere a tutta l'attività della Cooperativa.
- d) riscuotere ed effettuare pagamenti di ogni natura e titolo, rilasciandone liberatorie per quietanze;
- e) delegare parte dei propri poteri al Vice Presidente o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione, o con speciale procura ad un altro socio lavoratore o persona di fiducia.

In caso di assenza od impedimento del Presidente tutti i poteri e le funzioni a lui attribuiti spettano al Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, ad un Consigliere designato dal

Consiglio. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente costituisce la prova legale dell'assenza o dell'impedimento del Presidente o di carica vacante.

TITOLO VIII: CONTROLLI

ART. 34: COLLEGIO SINDACALE

Verificatisi i presupposti di legge, la cooperativa è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'assemblea, la quale ne determina il compenso tenuto conto delle tariffe professionali e designa altresì il presidente.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

ART. 35: COMPITI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio debbono, nella loro relazione indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico ed evidenziare la condizione di prevalenza anche con riferimento alle leggi speciali.

Può esercitare anche il controllo contabile. In questo caso, l'intero collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

ART. 36: CONTROLLO CONTABILE

L'incarico del controllo contabile, ove prescritto, è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione, tenuto conto delle tariffe professionali, per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Ove nominato, il collegio sindacale può esercitare anche il controllo contabile

ART. 37: CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti, di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Per l'azione di responsabilità contro gli amministratori si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2476 c.c.

TITOLO IX: SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38: SCIoglimento

La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea.

ART. 39: MODALITA' DI LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART. 40: MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO

Alle deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo si applica l'articolo 2436 c.c.. La fusione e la scissione di società cooperative sono disciplinate dal titolo V, capo X, sezione II e III del codice civile.

ART. 41: DISPOSIZIONI GENERALI

La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 42: INDEROGABILITA'

Le clausole mutualistiche, di cui al presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. Qualsiasi modifica di tali clausole comporta l'automatica messa in liquidazione della società.

ART. 43: REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART. 44: RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Titolo VI delle società cooperative del vigente Codice civile, quelle relative alla disciplina delle s.p.a. e di imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017, oltre dalle leggi speciali sulla cooperazione e relative modifiche ed integrazioni.

ART. 45: CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale della Camera

di Commercio ove ha sede la società, che provvederà alla nomina dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni di nomina. L'arbitro deciderà in via irrituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombenente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

F.TO: BELOTTI GIANCARLO, FABRIZIO PANTANI NOTAIO L.S..

Registrato ad Arezzo il 20/04/2018 al n. 4025 Serie 1T

Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.